

N. R.G. 5624/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

V SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 5624/2023 promosso da:

C [REDACTED] T [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. F [REDACTED]
T [REDACTED]

ricorrente

contro

C [REDACTED] C [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. V [REDACTED]
S [REDACTED]

S [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED] I [REDACTED] B [REDACTED] SOCIETÀ SEMPLICE (C.F. [REDACTED]),

in persona del curatore speciale avv. A [REDACTED] F [REDACTED] che ha assunto la difesa in proprio;

A [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED] SOCIETÀ AGRICOLA S.S. (C.F. [REDACTED]), con il

patrocinio degli avv.ti M [REDACTED] S [REDACTED] e G [REDACTED] Z [REDACTED];

DOTT. C [REDACTED] C [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.

D [REDACTED] F [REDACTED]

resistenti

a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.- Con ricorso *ex artt.* 670, 671 e 700 c.p.c. depositato in data 28.4.2023, C [REDACTED] T [REDACTED], in qualità di socio titolare del 25% del capitale della società A [REDACTED] T [REDACTED] I [REDACTED] B [REDACTED] s.s. (di seguito anche solo "T [REDACTED] I [REDACTED] B [REDACTED]"), premesso che con atto notarile del 28.3.2023 l'altra socia, titolare del restante 75% del capitale sociale e legale rappresentante della predetta società, C [REDACTED] C [REDACTED], "oltrepassando i limiti dei poteri conferiti dall'art. 4 dei Patti sociali" e in presenza del proprio esplicito dissenso, aveva ceduto all'A [REDACTED] a A [REDACTED] B [REDACTED] Società Agricola s.s. (di seguito anche solo "A [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED]") l'intero compendio immobiliare di proprietà della T [REDACTED] I [REDACTED] B [REDACTED] al prezzo di € 8.900.000,00, ha chiesto al tribunale di pronunciare in via d'urgenza, *inaudita altera parte* o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio: *i)* la revoca per giusta causa di C [REDACTED] C [REDACTED] dalla carica di amministratore unico della T [REDACTED] I [REDACTED] B [REDACTED] *ii)* la nomina di un amministratore giudiziario in persona dello stesso ricorrente o di altro soggetto nominando; *iii)* il sequestro giudiziario "di tutti i beni mobili e

immobili già di proprietà della società”; iv) il sequestro conservativo “di tutti i beni mobili e immobili, nonché crediti, della signora C [REDACTED] C [REDACTED] fino alla concorrenza della somma di euro 9.000.000,00”; v) l’ordine a C [REDACTED] C [REDACTED] di depositare il rendiconto della gestione della società.

Respinta dal g. des. l’istanza di pronuncia *inaudita altera parte*, nominato un curatore speciale per la T [REDACTED] I [REDACTED] B [REDACTED] e fissata udienza di discussione, il ricorso cautelare e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza sono stati dal ricorrente notificati, oltre che a C [REDACTED] C [REDACTED] alla società T [REDACTED] I [REDACTED] B [REDACTED] all’A [REDACTED] A [REDACTED] E [REDACTED] a e al notaio rogante l’atto di cessione, dott. C [REDACTED] C [REDACTED] i quali si sono costituiti in giudizio.

Il curatore speciale ha preso specifica posizione su ognuna delle domande formulate dal ricorrente e si è rimesso alle determinazioni del tribunale; gli altri resistenti, ecepcito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva in relazione, in particolare, alle domande di sequestro giudiziario e di sequestro conservativo, e contestata, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso, ne hanno chiesto l’integrale rigetto; il notaio C [REDACTED], inoltre, evidenziata la propria estraneità alle “*vicende societarie*” oggetto di lite, ha ecepcito il difetto di legittimazione passiva “*in ragione della mancata formulazione, da parte del ricorrente, nei suoi confronti di alcuna delle domande cautelari contenute nel ricorso introduttivo*”, chiedendo di essere “*estromesso*” dal giudizio.

All’udienza di discussione, svolte le reciproche contestazioni e repliche, prodotta ulteriore documentazione, tutte le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e il giudice si è riservato di provvedere.

2.- Giova premettersi che, a fronte delle domande di merito che il ricorrente espone di voler proporre nei confronti delle parti resistenti (tra cui compaiono anche le richieste risarcitorie prospettate verso tutti i resistenti e la domanda di esclusione del socio C [REDACTED]), le istanze cautelari si limitano a quelle menzionate nell’*incipit* del presente provvedimento, vale a dire: revoca dell’amministratore con nomina di un amministratore giudiziario, sequestro giudiziario di tutti i beni già della T [REDACTED] I [REDACTED] B [REDACTED] sequestro conservativo dei beni e crediti in titolarità di C [REDACTED] C [REDACTED] e ordine di presentazione del rendiconto (cfr. par. “*Con riferimento alle domande cautelari*”, pagg. 20 e ss. del ricorso).

Tali domande sono tutte proposte nei confronti di C [REDACTED] C [REDACTED] con estensione del contraddittorio alla società T [REDACTED] I [REDACTED] B [REDACTED] la sola istanza di sequestro giudiziario deve intendersi, altresì, avanzata nei confronti dell’acquirente A [REDACTED] A [REDACTED] E [REDACTED] a, avendo il ricorrente contestato l’efficacia del trasferimento in favore di detta società.

Difetta, per contro, qualsivoglia domanda cautelare nei confronti del resistente dott. C [REDACTED] [REDACTED], con conseguente radicale inammissibilità del ricorso a quest'ultimo notificato, non potendosi nemmeno ravvisare una questione di difetto di legittimazione passiva, che, come noto, deriva dalla non coincidenza soggettiva tra colui contro il quale la domanda è proposta - ma nessuna domanda cautelare risulta nella specie proposta nei confronti del notaio - e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto azionato. Il rapporto processuale sarà pertanto valutato unicamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite che, all'evidenza, dovranno essere poste a carico del ricorrente.

Premesso quanto sopra, i principali fatti di causa hanno natura documentale e non richiedono sforzi interpretativi particolari per la loro comprensione; la natura sommaria del presente procedimento e la necessaria celerità della sua definizione impongono, peraltro, di uniformarsi a canoni di sinteticità e semplificazione in virtù dei quali si ometterà di soffermarsi su questioni che, pur diffusamente trattate dalle parti, non siano funzionali alla decisione delle domande cautelari proposte.

3.- Come si apprende dagli atti di parte e dalla visura camerale prodotta in giudizio, la società T [REDACTED] L [REDACTED] E [REDACTED] è stata costituita, con atto pubblico del 30.10.1976, in forma di società in accomandita semplice tra M [REDACTED] T [REDACTED] (quale socio accomandatario) e i figli C [REDACTED] e M [REDACTED] T [REDACTED] (quali accomandanti).

A seguito del recesso di M [REDACTED] T [REDACTED] in data 24.6.1985, il rapporto societario è proseguito tra i due fratelli; M [REDACTED] T [REDACTED] ha assunto la qualifica di socio accomandatario fino al 26.10.2004, quando ha donato alla figlia, C [REDACTED] C [REDACTED] la propria quota di partecipazione societaria.

Contestualmente, i soci C [REDACTED] T [REDACTED] e C [REDACTED] C [REDACTED] hanno convenuto: *i*) di trasformare la società da società in accomandita semplice in società semplice con ragione sociale "Società A [REDACTED] T [REDACTED] L [REDACTED] E [REDACTED] s.s."; *ii*) di rideterminare, a mero scopo di arrotondamento, il capitale sociale in € 5.000,00, ripartito nelle quote di € 3.750,00 in capo a C [REDACTED] C [REDACTED] ed € 750,00 in capo a C [REDACTED] T [REDACTED]; *iii*) di modificare l'oggetto sociale prevedendo l'esercizio esclusivo delle attività agricole; *iv*) di approvare e adottare i patti sociali.

In particolare, in sede di definizione del regime di amministrazione della società, i soci hanno convenuto di attribuire amministrazione e rappresentanza della società unicamente alla socia C [REDACTED] (cfr. art. 4 co. 1) nonché di subordinare l'assunzione di obbligazioni superiori a € 50.000,00 al preventivo benestare del socio non amministratore (*ibidem*) e, infine, di conferire all'amministratrice il potere di compiere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, tendente ad evitare un danno alla società (art. 4 co. 2). Su tali previsioni si tornerà *infra*, trattandosi della principale questione oggetto di lite.

Con le modifiche dei patti intervenute in data 12.1.2007, è stato quindi meglio individuato l'ambito dell'attività agricola svolta dalla società con riformulazione del relativo oggetto sociale, sono stati precisati i poteri e le competenze attribuite al socio amministratore ed è stato rettificato in € 1.250,00 l'importo nominale della quota di spettanza del socio C [REDACTED] T [REDACTED] (25%).

3.1.- Sino all'atto di compravendita oggetto del presente contenzioso, la T [REDACTED] I [REDACTED] E [REDACTED] s.s. risultava proprietaria di terreni agricoli e fabbricati pertinenziali, anche destinati ad alloggi turistici, siti a [REDACTED] Località [REDACTED] costituenti il fondo c.d. '[REDACTED]' (cfr. atto di compravendita 28.3.2023).

Dalle memorie di costituzione di C [REDACTED] C [REDACTED] (cfr. pagg. 6-7) e del curatore speciale della società (cfr. pagg. 4-5) e dai documenti ad esse allegati si apprende che, a partire dagli anni 2017/2018 - irrilevanti in questa sede le ragioni - è emersa tra i soci la volontà di risolvere il rapporto societario attraverso la vendita del patrimonio aziendale della T [REDACTED] I [REDACTED] E [REDACTED]

A riprova di tale comune intenzione, la difesa C [REDACTED] ha prodotto diversi scambi di corrispondenza intercorsi con i legali volta per volta incaricati dal T [REDACTED] di assisterlo nella vicenda societaria in oggetto; in particolare, la resistente ha allegato *sub* doc. 12 una comunicazione email del 24.7.2019 inviata a C [REDACTED] C [REDACTED] dal legale del socio di minoranza, avv. N [REDACTED] S [REDACTED] cui risultano allegati la presentazione dell'Agenzia Immobiliare F [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. che, sulla base di quanto riferito nel testo della mail dall'avv. S [REDACTED] sarebbe stata individuata dallo stesso T [REDACTED] per seguire la vendita del compendio, e il conferimento di un incarico di mediazione già sottoscritto da tale Agenzia, datato 30.7.2019, avente ad oggetto la vendita del fondo al prezzo di € 11.000.000,00, incarico che, nella suddetta missiva, l'avv. S [REDACTED] invita l'amministratrice C [REDACTED] a sottoscrivere.

All'udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente ha eccepito la "falsità" del documento in questione, chiedendo di poter produrre un incarico di mediazione per la vendita del fondo rilasciato alla medesima agenzia immobiliare F [REDACTED] dall'amministratrice C [REDACTED] in data 22.10.2019 per il diverso importo di € 13.000.000,00.

L'eccezione non appare conferente: il documento allegato alla mail dell'avv. S [REDACTED] non riporta alcuna sottoscrizione riferibile (anche solo apparentemente) al T [REDACTED] sicché non è ipotizzabile un suo formale disconoscimento, non comprendendosi, peraltro, dove risieda la dedotta "falsità" del documento; né la genuinità dello stesso è contraddetta dall'esistenza di altro incarico di mediazione successivamente sottoscritto dalla C [REDACTED] (segnatamente il 22.10.2019) recante un differente prezzo di vendita, ben potendo soci e amministratrice, nel corso dei mesi, aver modificato le condizioni di base dell'offerta.

Non pare, in ogni caso, dubitabile che i soci, al fine di risolvere il loro rapporto, stessero valutando la possibilità di collocare sul mercato il patrimonio aziendale della T [REDACTED] I [REDACTED] E [REDACTED] (o in

alternativa le loro quote sociali), come emerge altresì dalla comunicazione del 23.6.2021 inviata al legale della C [redacted] dall'avv. A [redacted], nuovo legale del T [redacted] (cfr. doc. 19 di parte C [redacted]¹. Dopo una prima trattativa non andata a buon fine², si è giunti, in particolare, alla proposta irrevocabile d'acquisto dell'"intero complesso immobiliare... costituito sia da fabbricati sia da terreni ... di proprietà della Società A [redacted] T [redacted] L [redacted] E [redacted] S.S." formulata da C [redacted] R [redacted] socio e legale rappresentante dell'A [redacted] A [redacted] E [redacted] per il prezzo di € 9.000.000,00 (cfr. doc. 6 di parte ricorrente), in riferimento alla quale l'amministratrice della società promittente venditrice ha chiesto al T [redacted] di esprimere il proprio "consenso" all'operazione (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), così come previsto in calce alla stessa proposta sottoscritta dal R [redacted] ove si legge: "Sottoscrivono per accettazione, senza riserva alcuna, la presente proposta irrevocabile d'acquisto la sig.ra C [redacted] C [redacted] nella sua qualità di socia ed amministratore della S [redacted] A [redacted] T [redacted] L [redacted] E [redacted] S.S., nonché il sig. T [redacted] C [redacted] nella sua qualità di socio, con partecipazione pari al 25%, nella S [redacted] A [redacted] T [redacted] L [redacted] E [redacted] S.S., il cui consenso è espressamente previsto all'art. 4 dei patti sociali".

È documentale che, nonostante il mancato consenso dell'altro socio (cfr. scambio di corrispondenza sub docc. 5-11 di parte ricorrente) e l'espresso avvertimento più volte manifestato da quest'ultimo di riservarsi "ogni migliore azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore nell'ipotesi in cui dovesse comunque dare seguito alla operazione" (cfr. docc. 9 e 11 di parte ricorrente), l'amministratrice abbia concluso dapprima il contratto preliminare (31.1.2023) e poi il definitivo di compravendita (28.3.2023).

3.2.- L'art. 4 dei patti sociali, già nella versione del 26.10.2004 adottata in sede di trasformazione della s.a.s. in s.s., stabiliva che "l'amministrazione e la rappresentanza della società sono attribuite al socio C [redacted] C [redacted] la quale per l'assunzione di obbligazioni superiori ad Euro 50.000 (cinquantamila) dovrà essere autorizzata con il preventivo benessere dell'altro socio.

¹ È in tale contesto che, nel maggio 2022, perveniva alla società, attraverso l'agenzia immobiliare [redacted] una *letter of intent* (LOI) da parte dell'istituto bancario tedesco [redacted] per l'acquisto del compendio immobiliare della T [redacted] La E [redacted] al prezzo di € 8.500.000,00; svoltosi un sopralluogo alla presenza degli agenti immobiliari, del perito agronomo [redacted] e di entrambi i soci, ed un successivo convegno da remoto con i difensori degli stessi soci, il T [redacted] veniva espressamente sollecitato dall'amministratrice C [redacted] a dare riscontro in merito alle condizioni previste nella predetta L [redacted] così come ribadite dalla comunicazione di sollecito dell'agenzia immobiliare [redacted] pervenuta tramite pec il 19.7.2022. Nella comunicazione di sollecito inviata al T [redacted] l'amministratrice C [redacted] precisava: "1. che la società intende dar corso all'operazione di vendita, avendo positivamente valutato le modalità ivi indicate; 2. che il consenso statutariamente richiesto al socio di minoranza è unicamente relativo alla vendita al corrispettivo indicato; 3. che, ritenendosi che da tale mancato consenso derivino conseguenze pregiudizievoli per lo svolgimento dell'attività societaria, qualora lo stesso non fosse prestato, verrà esperita ogni più opportuna azione legale volta a paralizzare l'operatività della clausola statutaria sopra richiamata".

Seguiva, in data 21.7.2022, la risposta del legale di T [redacted] che, evidenziata la mancata formalizzazione di una proposta di vendita tale da richiedere, ai sensi dello statuto, il consenso del socio di minoranza, invitava l'amministratrice a "proseguire nella suddetta trattativa ... in totale autonomia", precisando altresì che "solo in presenza di offerta vincolante o di proposta irrevocabile di acquisto o di altro documento impegnativo" sarebbe stato "necessario il consenso del socio T [redacted] C [redacted]" (cfr. docc. 8 e 9 della società agricola T [redacted] La E [redacted] s.s.).

² Spirava, infatti, inutilmente il termine fissato da [redacted] per l'accettazione della predetta L [redacted].

All'amministratore è inoltre conferito il potere di compiere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, tendente ad evitare un danno alla società con l'obbligo di dare tempestiva comunicazione dell'operazione compiuta all'altro socio".

Con l'atto di "Modifica patti sociali e rettifica" del 12.1.2007 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente), i soci hanno - tra l'altro - meglio precisato poteri e competenze del socio amministratore, aggiungendo al predetto articolo alcuni commi³, in base ai quali, in sintesi, il socio amministratore: a) può compiere autonomamente tutti gli atti di gestione che non importino assunzione di obbligazioni superiori a € 50.000,00; b) necessita del preventivo "benestare" del socio non amministratore per il compimento delle operazioni da cui derivino per la società obbligazioni superiori a € 50.000,00; c) può compiere autonomamente atti di straordinaria amministrazione tendenti ad evitare un danno alla società, purché ne venga data tempestiva comunicazione al socio non amministratore; d) ha competenza esclusiva nelle materie previste dal quarto comma (v. nota), fermo il limite di spesa di € 50.000,00, superato il quale opera la preventiva autorizzazione da parte del socio non amministratore.

3.3.- Ferma, pertanto, la distinzione tra il potere gestorio e quello di rappresentanza (il primo disciplinato per la società semplice dagli artt. 2257 e ss. c.c., il secondo dall'art. 2266 c.c.), giova evidenziarsi che l'art. 4 dei patti sociali della T [REDACTED] L [REDACTED] B [REDACTED] disciplina congiuntamente detti poteri riservando entrambi alla socia C [REDACTED] e stabilendo gli identici limiti sopra illustrati.

4.- Alla luce del quadro così delineato, il ricorrente, qualificata la vendita al prezzo di € 8.900.000,00 dell'intero compendio immobiliare di proprietà della s.s. T [REDACTED] la B [REDACTED] alla stregua di una obbligazione superiore a € 50.000,00, ha dedotto che la stipulazione dell'atto da parte dell'amministratrice C [REDACTED] senza la propria preventiva autorizzazione - omessa altresì l'informativa al medesimo circa la stipula del contratto preliminare in data 31.1.2023 - rappresenterebbe contegno rilevante ai fini della giusta causa di revoca della C [REDACTED] dalla carica di amministratore (oltre che ai fini dell'esclusione della socia, ma tale domanda non forma oggetto di istanza cautelare), nonché ragione di inefficacia del negozio concluso dal rappresentante oltre i

³ "Al socio amministratore spetta il potere di gestire in via diretta ed esclusiva ogni incombenza inerente le materie seguenti e lo stesso ha il potere di spesa, fermo restando il limite di cui sopra, per:

- la gestione dei rapporti con il personale dipendente, l'istruzione dello stesso e gli adempimenti tutti inerenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- gli adempimenti tutti inerenti il rispetto della normativa sull'inquinamento, sullo spandimento dei reflui zootecnici, sullo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti sia solidi che liquidi prodotti dall'azienda, sulla corretta gestione delle carcasse di animali, sull'autorizzazione agli scarichi in corpi idrici;
- gli adempimenti tutti inerenti il rispetto della normativa sulla corretta gestione dei prodotti antiparassitari;
- gli adempimenti tutti inerenti il rispetto degli adempimenti gestionali dell'allevamento (registro medicinali - registro trattamenti);
- gli adempimenti tutti relativi ai rapporti con pubblici registri (variazioni catastali - registro imprese).

Ai fini di poter ottemperare alle suddette incombenze l'amministratore potrà autonomamente adottare tutte le scelte organizzative dal medesimo ritenute necessarie al rispetto della normativa vigente e potrà dotare l'azienda di tutti gli strumenti, mezzi ed opere dallo stesso ritenuti di volta in volta idonei ad adeguare l'azienda alle prescrizioni relative alle materie allo stesso delegate".

limiti del potere conferito, implicando - nella specie - detto potere la necessità del consenso dell'altro socio ed essendo tale limitazione opponibile ai terzi *ex art. 2298 c.c.* in quanto iscritta nel registro delle imprese e comunque nota all'acquirente (che nella proposta irrevocabile, sulla scorta della regola pattizia in commento, aveva indicato e richiesto la necessaria sottoscrizione per accettazione anche del socio T [REDACTED]).

Le domande di revoca e sequestro sono, in altri termini, fondate sull'assunto che il socio amministratore C [REDACTED] abbia posto in essere un atto gestorio e dispositivo di valore superiore a € 50.000,00 senza la necessaria autorizzazione del socio non amministratore T [REDACTED] in evidente violazione dei limiti ai poteri amministrativi e rappresentativi come regolati dall'art. 4 dei patti sociali, ponendo in essere attività contraria ai doveri dell'amministratore, tale da provocare addirittura lo scioglimento della società, spogliata di ogni suo bene, e da rendere comunque impossibile la prosecuzione del rapporto di gestione; al contempo l'atto integrerebbe negozio inefficace *ex art. 1398 c.c.* per difetto di potere rappresentativo, sì da legittimare la richiesta di sequestro giudiziario fondata sulla natura controversa della proprietà del compendio e sulla opportunità di custodia dello stesso, nonché atto di *mala gestio*, legittimante l'azione di responsabilità sociale e personale del socio non amministratore, dalla quale deriverebbe il credito risarcitorio la cui fruttuosità sarebbe garantita dal sequestro conservativo del patrimonio della resistente C [REDACTED].

5.- Alle suddette allegazioni e deduzioni del ricorrente ha replicato la resistente C [REDACTED] sostenendo, in fatto, la sussistenza del consenso del T [REDACTED] all'operazione in oggetto, sulla scorta della "conoscenza" da parte di quest'ultimo "*della volontà di vendere il compendio immobiliare per addivenire, poi, alla cessazione del rapporto societario*", nonché della "*sua piena adesione a questa impostazione*", asseritamente manifestata dal socio di minoranza anche per il tramite dei propri legali (cfr. memoria difensiva, pag. 9).

In diritto, la difesa C [REDACTED] ha escluso che la clausola 4 dei patti sociali configuri un regime di "*amministrazione congiunta*", evidenziando l'indeterminatezza della previsione del "*preventivo benessere dell'altro socio*" e l'inidoneità della stessa a "*infiutare ... il potere esclusivo di amministrare della signora C [REDACTED] diversamente riconducendosi, di fatto, la fattispecie ad una amministrazione congiunta, invece espressamente esclusa*"; ha, quindi, rimarcato che, ove si volesse interpretare la clausola nel senso del necessario consenso, "*ne deriverebbe l'impossibilità concreta di esercizio delle funzioni dell'amministratore ... non essendo prevista una modalità di assunzione delle decisioni in presenza di disaccordo, né il deferimento della decisione a terzi, il che comporterebbe, in definitiva, la paralisi dell'attività sociale, cui non potrebbe che conseguire lo scioglimento della società*"; ha, infine, osservato che "*la vendita non costituisce 'assunzione di*

obbligazione', bensì trattasi di contratto con prestazioni corrispettive, ove quella del venditore è unicamente di consegna di beni" (cfr. memoria difensiva, pagg. 10-11).

Tali obiezioni non meritano accoglimento.

5.1.- La (indubbia) conoscenza da parte del T [REDACTED] della messa in vendita del compendio e della specifica trattativa in corso con l'A [REDACTED] A [REDACTED] E [REDACTED] non configura, all'evidenza, autorizzazione alla stipulazione del definitivo di vendita (e, verosimilmente, nemmeno del preliminare) alle condizioni, peraltro, solo in parte determinate nella proposta irrevocabile di acquisto inoltrata al socio e rispetto alle quali - espressamente e per iscritto - il T [REDACTED] aveva più volte manifestato - non rileva se fondatamente o meno - riserve ed evidenziato "criticità" (ad esempio con riferimento all'elenco dei beni oggetto di trasferimento, alle modalità di pagamento della caparra confirmatoria, alla condizione sospensiva rappresentata dall'esito della *due diligence* - cfr. docc. 7 e 9 - o allo stesso oggetto della vendita - cfr. doc. 11).

5.2.- Quanto all'interpretazione dell'art. 4 dei patti sociali, la clausola è chiara nel subordinare il compimento di atti comportanti l'assunzione di obbligazioni per importi superiori a € 50.000,00 al consenso di entrambi i soci.

Non pare possano sussistere dubbi circa il fatto che la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare della società rientri nell'ambito di efficacia della clausola, vuoi in quanto con la stipulazione della compravendita di valori immobiliari stimati in € 8.900.000,00 l'alienante ha assunto precise obbligazioni di pari valore (una tra tutte: l'obbligo di consegnare i beni), vuoi in quanto parrebbe del tutto illogico che il socio amministratore, dovendo ottenere il "benessere" dell'altro socio ad esempio per acquisti di materie prime o strumenti di lavoro di importi superiori a € 50.000,00, non sia invece tenuto a richiedere e ottenere tale consenso per una operazione tale da comportare l'alienazione dell'intero patrimonio sociale e preludere lo stesso scioglimento della società.

Né validità ed efficacia della clausola *de qua* paiono inficiate dalla circostanza, pure allegata dalla resistente, che la regola in parola fosse scarsamente o del tutto inoperante tra le parti, non avendo "*il sig. T [REDACTED]... mai prestato negli anni alcun benessere, ad esempio, per la vendita dell'uva, nonostante i contratti relativi superassero di gran lunga l'importo di € 50.000,00=, ma non ha mai in alcun modo eccepito il mancato rispetto da parte dell'Amministratore della clausola oggi invocata, pur avendo, ovviamente, avuto contezza successiva, attraverso i rendiconti, delle operazioni di vendita"* (cfr. memoria difensiva, pag. 11).

Invero, la rilevanza e le conseguenze dell'operazione in oggetto erano tali da superare una eventuale tolleranza mantenuta dal socio in relazione a negozi rientranti, comunque, nella normale attività aziendale e sicuramente nell'oggetto sociale della T [REDACTED] E [REDACTED] peraltro, lo stesso scambio

di corrispondenza intercorso tra amministratrice e socio prima della stipula del definitivo di compravendita rendeva manifesto l'univoco significato che entrambi i soci attribuivano alla clausola in parola nel senso di richiedere il necessario e vincolante assenso del T [REDACTED].

Quanto alle ipotetiche criticità che la regolamentazione pattizia del regime amministrativo e di rappresentanza produrrebbe laddove interpretata nel senso di richiedere, di volta in volta, il consenso del socio non amministratore per ogni operazione di importo superiore a € 50.000,00, è sufficiente ricordare che, nelle società di persone, la regola dell'amministrazione disgiuntiva è, in forza dell'art. 2257 c.c., derogabile dalla "diversa pattuizione" dei soci e che l'amministrazione congiuntiva, adottabile convenzionalmente, è espressamente disciplinata dall'art. 2258 c.c., ferma l'autonomia dei soci nel declinare il regime di amministrazione che meglio si adatti alle esigenze sociali, eventualmente anche tramite la combinazione dei due modelli legali (come contemplato dallo stesso art. 2258, secondo comma, c.c.).

Non paiono, pertanto, sussistere dubbi in ordine alla compatibilità dell'art. 4 dei patti sociali della T [REDACTED] con la disciplina delle società semplici.

6.- In virtù delle considerazioni che precedono deve, in primo luogo, ritenersi fondata la domanda di revoca della signora C [REDACTED] dall'incarico di amministratore della società.

Come noto, la giusta causa può essere sia soggettiva sia oggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti idonei a influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l'affidamento necessariamente riposto nella capacità e fedeltà dell'amministratore; legittimano tale revoca fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi di legge e statutari, ma anche fatti esterni al rapporto societario, che minino il "*pactum fiduciae*", elidendo l'affidamento riposto dagli altri soci, purché oggettivamente valutabili come capaci di porre in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato.

Nel caso in esame, è documentale e pacifico che la socia amministratrice abbia accettato la proposta irrevocabile del legale rappresentante dell'A [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED], sottoscrivendo il preliminare e, quindi, il definitivo di compravendita con la suddetta società, senza ottenere il preventivo "benestare" del socio T [REDACTED] e, dunque, oltrepassando i limiti dei poteri di gestione e rappresentativi chiaramente conferiti dall'art. 4 dei patti sociali, viepiù in presenza dell'espressa riserva di agire "*nei confronti dell'Amministratore nell'ipotesi in cui dovesse comunque dare seguito alla operazione*" manifestata dal T [REDACTED] in due comunicazioni scritte, entrambe precedenti la stipula dei predetti negozi (cfr. missive del 5 e del 17 dicembre 2022, *sub* docc. 9 e 11 di parte ricorrente).

Pur in base a una delibazione sommaria tipica del presente procedimento, la natura e la rilevanza dell'operazione posta in essere dall'amministratrice in violazione dei limiti più volte menzionati paiono tali da integrare giusta causa di revoca.

Ai sensi dell'art. 2259 c.c., nelle società semplici la revoca per giusta causa può essere chiesta giudizialmente da ciascun socio, sicché il T [REDACTED] è indubbiamente legittimato a tale domanda.

Quanto alla possibilità di ottenere un provvedimento cautelare che anticipi gli effetti della revoca, la giurisprudenza maggioritaria è orientata per l'ammissibilità del ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, sia in quanto il provvedimento conseguibile con esso è strumentale alla futura pronuncia di merito, sia in quanto è rispettato il requisito della residualità, non essendo applicabile alle società di persone l'istituto di cui all'art. 2409 c.c.

In punto di *periculum in mora* è sufficiente evidenziarsi che il fatto stesso che i poteri di amministrazione e rappresentanza siano dai patti sociali attribuiti alla sola C [REDACTED] in una situazione di palese contrasto con l'altro socio, giustifica l'adozione del provvedimento in via d'urgenza; l'esistenza del *periculum in mora* è suffragata, sul piano soggettivo, dalla consapevolezza della condotta assunta dall'amministratrice, nonché dalla rilevanza dell'atto e delle sue conseguenze sulla vita stessa della società.

Non induce a ritenere diversamente la circostanza che l'amministratrice abbia agito previo parere del Notaio C [REDACTED] posto che non è stato allegato né documentato il contenuto della "videoconferenza" che si sarebbe tenuta col predetto professionista "in data 22.12.2022" (né precisate le ipotetiche informazioni che sarebbero state fornite al notaio nel corso di tale incontro), il testo della mail del dott. C [REDACTED] depositata in atti (cfr. doc. 21 di C [REDACTED] non contiene alcuna precisa spiegazione circa le ragioni in base alle quali il professionista risulta aver formulato la propria opinione ("*fattibilità dell'operazione di vendita dei beni della società anche in assenza di consenso dell'altro socio*").

Stante la palese carenza di motivazione del suddetto responso, non potevano non permanere in capo all'amministratrice - che avesse voluto agire con la dovuta diligenza e correttezza - (quanto meno) dubbi circa l'esattezza della conclusione formulata dal medesimo professionista ("*nonostante non brilli di chiarezza l'articolo relativo ai poteri di amministrazione, si possa ritenere attribuito in via esclusiva il potere di compiere le operazioni di straordinaria amministrazione della stessa unicamente ad socio senza il necessario consenso dell'altro*") conclusione, del resto, apparentemente confliggente con lo stesso tenore letterale della clausola oggetto di valutazione e, come si è detto, priva di sostanziale motivazione.

Anche a voler seguire la tesi presentata dal notaio nella propria comparsa di costituzione, secondo cui la limitazione posta dall'art. 4 dei patti sociali ai poteri dell'amministratrice avrebbe valenza

meramente “interna” (con la conseguenza che il mancato ottenimento del consenso del socio non amministratore al compimento dell’atto di trasferimento non inciderebbe sull’esercizio dei predetti poteri gestori e di rappresentanza e - conseguentemente - sull’efficacia del negozio concluso, ma inciderebbe esclusivamente “nei rapporti interni tra l’amministratore e la società rappresentata”: cfr. memoria C [REDACTED], pag. 12⁴), non verrebbe meno la giusta causa di revoca, avendo l’amministratrice agito comunque in violazione della regola pattizia, in presenza di esplicito avvertimento contrario da parte del socio, con conseguente impossibilità di configurare un consenso del T [REDACTED] “raccolto ... in forma verbale” o per “fatti concludenti” (cfr. memoria C [REDACTED] pag. 10).

Va, pertanto, accolta la domanda cautelare di revoca di C [REDACTED] C [REDACTED] dalla carica di amministratore della società T [REDACTED] La B [REDACTED]

7.- Inammissibile deve, invece, ritenersi la domanda di nomina di un amministratore giudiziale, invero non prevista da alcuna norma di legge in materia di società di persone, né ricavabile per analogia dalle norme in tema di società di capitali o di comunione, stante la natura eccezionale dell’attribuzione al giudice del potere di intervenire sull’amministrazione in tali fattispecie e la diversa modalità di tutela dell’interesse dei terzi nelle società personali e in quelle di capitali, affidata, nelle prime, al regime di responsabilità illimitata e solidale dei soci, demandata, nelle seconde, all’attivazione di meccanismi di controllo e intervento anche giurisdizionali penetranti.

8.- Tanto in riferimento all’istanza di sequestro giudiziario quanto all’istanza di sequestro conservativo il ricorrente difetta, poi, della necessaria legittimazione attiva.

8.1.- Dell’azione volta a ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di vendita è, infatti, titolare unicamente la società (ove si ritenga che l’autorizzazione del T [REDACTED] costituisca limite ai poteri non solo gestori ma anche rappresentativi dell’amministratore: cfr. Cass. n. 3872/2004), non certo il socio personalmente, che non è proprietario del compendio immobiliare compravenduto né è, come tale, parte del negozio di cui allega l’inefficacia.

Il socio - anche di società personale - può, come noto, far valere il suo interesse al potenziamento e alla conservazione del patrimonio sociale esclusivamente con strumenti interni, quali la richiesta e l’impugnativa del rendiconto, la revoca per giusta causa dell’amministratore, l’esclusione di altro socio per gravi inadempienze (entrambe conseguibili mediante domanda giudiziale), mentre non è legittimato ad agire nei confronti dei terzi per far annullare, dichiarare nulli o inefficaci i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, non sussistendo un interesse proprio del socio, autonomo e distinto rispetto a quello della società.

Di qui la necessaria declaratoria di inammissibilità dell’istanza di sequestro giudiziario.

⁴ Si noti che la limitazione in parola risulta chiaramente indicata nella visura camerale della T [REDACTED] La B [REDACTED] s.s. nella parte relativa ai “poteri” e, segnatamente, ai “poteri associati alla carica di socio amministratore” (cfr. pag. 3).

8.2.- Si ritiene che il T [REDACTED] sia altresì carente di legittimazione attiva in riferimento alla prospettata all'azione di responsabilità sociale da cui conseguirebbe il credito risarcitorio che il medesimo ricorrente vorrebbe tutelare mediante il sequestro conservativo dei beni e crediti della C [REDACTED] di tale ipotetico diritto dovendosi ritenere, ancora una volta, titolare unicamente la società. Deduce il ricorrente che *“l'agire illegittimo della signora C [REDACTED] C [REDACTED] ... implica la responsabilità risarcitoria verso il sig. T [REDACTED] C [REDACTED] e verso la società T [REDACTED] La B [REDACTED] s.s.”* (cfr. ricorso pag. 8); quanto ai *“pregiudizi sofferti”* dal singolo socio e dalla società, essi deriverebbero dalla stessa dismissione dell'intero patrimonio aziendale e dalla circostanza che la cessione del fondo sarebbe avvenuta *“per un prezzo di euro 8.900.000,00 mentre il valore di mercato del fondo è stato stimato -almeno- nell'importo di euro 11.059.000,00 (con esclusione della piscina, delle attrezzature, delle scorte e dell'avviamento)”*, dunque dall'aver l'amministratrice *“incassato un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato”*, tralasciando *“completamente ed inopinatamente ... il valore dell'avviamento sia con riferimento all'attività di agriturismo che all'attività di vendita del vino”* (cfr. ricorso pagg. 11-12). *“In aggiunta alla responsabilità verso la società T [REDACTED] La B [REDACTED] s.s.”* sussisterebbe, secondo il ricorrente, *“la responsabilità dell'amministratore C [REDACTED] C [REDACTED] 'cattivo gestore' nei confronti del socio T [REDACTED] C [REDACTED] Causa di questa responsabilità di natura extracontrattuale (art. 2395 c.c.) sono gli atti compiuti in violazione dei doveri funzionali che hanno leso direttamente il patrimonio del sig. T [REDACTED] C [REDACTED]”*.

La tesi non può trovare accoglimento.

Quello individuato dal ricorrente è, infatti, tipicamente un danno da depauperamento del patrimonio sociale, come dimostrato dal fatto che, tanto il pregiudizio sofferto dalla società quanto quello - in tesi - direttamente risentito dal socio non amministratore vengono individuati o nell'intero *“importo del valore oggetto della compravendita di euro 8.900.000,00”* (cfr. ricorso pag. 25) - sino a concorrenza del quale il ricorrente chiede di autorizzarsi il sequestro conservativo dei beni della C [REDACTED] - o nella differenza tra il prezzo incassato dall'amministratrice e l'effettivo (maggiore) valore di mercato del compendio aziendale, comprensivo di rimanenze e avviamento (cfr. ricorso pagg. 11-12, 24), oggetto di prospettata domanda risarcitoria.

A ben guardare, il pregiudizio economico invocato dal socio costituisce solo la conseguenza indiretta del danno lamentato in capo alla società, passando il primo necessariamente dal depauperamento (o integrale perdita) del patrimonio dell'ente, avvenuto a seguito di alienazione (a condizioni in tesi incongrue) del compendio aziendale di sua proprietà.

Come chiarito dalla giurisprudenza anche di legittimità, *“l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro*

dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statuari o legali; tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art.2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che le illegittime sottrazioni di somme di pertinenza della società in nome collettivo operate dall'amministratore avessero provocato una lesione dell'integrità del patrimonio sociale e solo indirettamente del valore della quota del singolo socio, essendo dunque infondata l'azione di responsabilità individuale)" (Cass. n. 16416/2007⁵).

Dovendosi, pertanto, reputare estranea alla tipologia di danno lamentato e dunque, per come nella specie prospettata, infondata l'azione individuale del socio direttamente danneggiato da un atto colposo o doloso dell'amministratore, in merito alla legittimazione all'azione sociale di responsabilità, giova ricordarsi che l'opinione maggiormente accreditata presso la giurisprudenza, anche di legittimità, è quella che nega l'estensione di tale legittimazione al singolo socio non amministratore di società di persone, riconoscendola unicamente in capo alla società che agisce in persona del suo legale rappresentante (cfr. Cass. n. 2872/1992).

In riferimento all'azione di responsabilità, non vi è nella disciplina delle società di persone una espressa previsione normativa attributiva della legittimazione ad agire; si ritiene che la società, a norma dell'art. 2260, secondo comma, c.c. sia la sola legittimata a far valere la responsabilità degli amministratori, con la conseguenza che l'azione dovrà essere proposta dagli altri soci amministratori o dai nuovi amministratori contro i precedenti revocati, sempre che abbiano la rappresentanza legale della società (in tal senso si vedano: Cass. n. 1045/2007; Cass. n. 9385/1993; Cass. n. 3719/1981). Quale titolare del diritto dedotto in giudizio (conservazione del patrimonio sociale) ed ente munito di autonoma soggettività, distinta da quella dei soci, nonché centro di imputazione degli interessi patrimoniali dell'impresa collettiva, infatti, la società di persone deve considerarsi effettiva ed esclusiva legittimata a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale dalle condotte di *mala gestio* degli amministratori (Trib. Roma n. 12372/2017).

Il carattere eccezionale delle ipotesi di sostituzione processuale *ex art. 81 c.p.c.* e, in particolare, di quella prevista dall'art. 2476, terzo comma, c.c. impedisce, secondo l'orientamento in commento,

⁵ Si veda anche Cass. n. 12772/1995, secondo cui: "*L'art. 22060 cod. civ., che concede alla società di persone, quale ente munito di autonoma soggettività e di un proprio patrimonio, la facoltà di agire contro gli amministratori, per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge e dall'atto costitutivo, non esclude, in difetto di previsione derogativa, il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 cod. civ., oppure dalle regole sulla responsabilità contrattuale, ove si verta in tema di violazione degli obblighi posto il mandato ad amministrare o con ulteriori accordi "inter partes"*".

che alle società di persone possa applicarsi, in via analogica, la regola vigente per le s.r.l., la quale contempla espressamente, in conformità alla riserva di cui al menzionato art. 81 c.p.c., la legittimazione di ciascun socio all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.

Seppur è noto che un orientamento minoritario e parte della dottrina sono propensi, con vari argomenti⁶, a riconoscere la legittimità anche del singolo socio all'esercizio dell'azione in parola, si ritiene di dover aderire all'orientamento maggioritario sopra richiamato, in quanto coerente con il riconoscimento della pretesa creditoria in capo alla società quale soggetto danneggiato - essendo il socio colpito solo di riflesso - e dunque conforme allo scopo dell'azione (reintegrazione del patrimonio sociale mediante risarcimento del danno prodotto dal responsabile) e alla soggettività propria della società personale, stante l'assenza di una espressa previsione legislativa analoga a quella che attribuisce al socio il potere di chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore *ex art. 2259*, terzo comma, c.c.

Deve soggiungersi che l'azione sociale di responsabilità parrebbe, anche nel merito, carente dei necessari presupposti, in particolare della prova del danno e del suo effettivo ammontare: sulla scorta delle allegazioni e produzioni in atti, pare infatti che i tentativi di alienare il compendio immobiliare ai pieni valori della perizia del 2018 non abbiano avuto esiti positivi; la stessa proposta avanzata dal T [REDACTED] per l'acquisto del fondo alle medesime condizioni offerte dal R [REDACTED] conduce a ritenere che proprio il ricorrente considerasse congruo il prezzo proposto dal terzo.

È evidente, infine, che anche ipotizzando che la vendita sia avvenuta a valori sottostimati, il danno non potrebbe essere rappresentato dal valore complessivo del compendio (essendo correlativamente entrato nel patrimonio della società il prezzo di vendita), bensì solo dalla ipotetica differenza tra quanto effettivamente incassato e quanto l'amministratrice avrebbe potuto conseguire agendo con la dovuta diligenza.

9.- Da ultimo, va rigettata l'istanza cautelare di ordine di deposito del rendiconto, in riferimento alla quale il ricorrente, contestata - invero del tutto genericamente - l'omessa presentazione del documento da parte dell'amministratrice, si è limitato a invocare il proprio diritto di controllo e verifica della gestione sociale, deducendo la "responsabilità" della C [REDACTED] "ex art. 2043 c.c." altresì per avere, con la suddetta omissione, impedito "ai soci ... di percepire gli utili in maniera corretta" (cfr. ricorso pag. 15). Manca ogni riferimento al dato temporale, non avendo il ricorrente nemmeno precisato l'esercizio o gli esercizi interessati dalla asserita omissione, e difetta qualsivoglia indicazione delle ipotetiche ragioni d'urgenza a sostegno dell'istanza cautelare.

⁶ Motivati dal carattere insoddisfacente del sistema come sopra delineato, in quanto avente l'effetto di porre al riparo il gruppo di comando dai soci non amministratori, e incoerente, poiché tale da sminuire lo stesso diritto di richiedere la revoca (non seguito dalla possibilità di ottenere il risarcimento del danno); ciò a fronte della perdurante illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali *ex art. 2267*, primo comma, c.c.

Si noti, nel merito, che l'amministratrice ha allegato - senza essere smentita dal ricorrente nelle successive difese - di aver sempre consegnato al socio non amministratore il rendiconto annuale entro il termine per la consegna del quadro "H" necessario per la dichiarazione dei redditi (cfr. memoria C [redacted] pag. 24); costituendosi nel presente giudizio la C [redacted] in risposta alla doglianza di omesso deposito del rendiconto, ha altresì provveduto ad allegare *sub doc. 27* il rendiconto relativo all'anno 2022 la cui predisposizione ha precisato di aver richiesto al proprio commercialista "*anticipatamente rispetto a tale scadenza fiscale*" al fine di poter produrre il documento nel presente giudizio (*ibidem*).

Da notarsi, altresì, che lo stesso ricorrente ha prodotto *sub doc. 22* una situazione contabile che illustra analiticamente i risultati dell'esercizio 2021, con specifica indicazione delle voci di costo e di ricavo: se ne deduce che al socio è stato consentito il controllo della gestione sociale compiuta dall'amministratrice.

Per tali assorbenti ragioni, la richiesta va ritenuta infondata.

10.- Le spese di lite seguono la soccombenza. Tra il ricorrente e la resistente C [redacted] la reciproca soccombenza data dall'accoglimento della domanda di revoca e dal rigetto delle altre domande formulate, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, da estendersi alla società T [redacted]. La B [redacted] presente in giudizio in posizione terza rispetto alle posizioni assunte dai due soci. Quanto alle altre parti costituite, la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto di tutte le altre domande proposte dal T [redacted] impone la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014, e successive integrazioni e modificazioni (da ultimo d.m. n. 147/2022), per i procedimenti cautelari di valore indeterminato, scaglione superiore, relativamente alle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio.

p.q.m.

visti gli artt. 669-*bis*, 669-*ter*, 670, 671 e 700 c.p.c.,

in parziale accoglimento del ricorso proposto da C [redacted] T [redacted] nei confronti di C [redacted] C [redacted] revoca in via d'urgenza la resistente dall'incarico di amministratore della società A [redacted] T [redacted]. La B [redacted] s.s., dichiarando inammissibile l'istanza di nomina di amministratore giudiziario e rigettando l'istanza di ordine di deposito del rendiconto; dichiara inammissibili le istanze di sequestro giudiziario del compendio immobiliare "La B [redacted]" e di sequestro conservativo dei beni e crediti di C [redacted] C [redacted] rigettando quest'ultima istanza anche per carenza dei relativi presupposti di merito; dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del dott. C [redacted] [redacted]

compensa integralmente le spese di lite tra C [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] e la Società A [REDACTED] T [REDACTED] La B [REDACTED] s.s.;

condanna C [REDACTED] T [REDACTED] a rifondere all' A [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED] Società Agricola s.s. e al dott. C [REDACTED] C [REDACTED] le spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte in € 3.453,00 a titolo di compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 12 giugno 2023

Il Giudice
dott. Angelica Castellani